

TRIBUNALE DI FROSINONE
MAGISTRATURA DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GENT. N. 820/2011
R.A.L. N. 2856/2009
CRON. N. 4510

Il Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 31.5.2011 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.2856 del ruolo lavoro per l'anno 2009, avente ad oggetto: riconoscimento di periodi per servizi di ruolo e del periodo di studi oggetto di riscatto, ai fini giuridici ed economici.

TRA

MAFFEO Rosanna, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Ferri, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Frosinone, Via Tiburtina n.325.

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO XII/AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso, su delega dall'Avvocatura Generale dello Stato, da funzionario dell'U.S.P. di Frosinone

CONCLUSIONI: le parti concludevano come da propri atti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 27.10.2009, Maffeo Rosanna conveniva in giudizio, davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone, l'amministrazione in epigrafe indicata esponendo che:



- era dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come docente ed aveva iniziato la sua carriera scolastica di insegnante nella scuola materna nell'a.s. 1977/1978, transitando nella scuola secondaria nell'a.s. 1983-1984;
- aveva riscattato gli anni di laurea dal 1°.11.1968 al 31.10.1972;
- il Provveditorato agli Studi, nel ricostruire la propria carriera aveva ommesso di considerare il servizio prestato nella scuola materna e gli anni di studio oggetto di riscatto;
- tale omissione non era giustificata.

Tanto premesso, concludeva chiedendo che, previa disapplicazione del citato provvedimento, venisse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola materna, nonché degli anni riscattati.

Si costituivano in giudizio il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio XI/Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, instando per il rigetto del ricorso, giacché le domande attoree erano del tutto infondate alla luce del disposto della normativa legale.

Il Giudice, ritenuta la causa documentale, invitava le parti alla discussione della controversia.

All'udienza odierna, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi decisa dal Giudice con sentenza ex art.429 c.p.c., di cui si è data lettura in aula.

Motivazione

Il ricorso appare parzialmente fondato e merita l'accoglimento nei soli limiti e per i motivi appresso indicati.

L'art.1 D.L. 370/70 (conv. in L. 576/70) dispone: *"al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a _buono_ o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni*



stabilite dagli articoli che seguono. Agli stessi fini è riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a buono, o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica".

Per tale norma, dunque, il servizio prestato quale insegnante di ruolo o non di ruolo nella scuola materna non può essere riconosciuto.

E' stato tuttavia ritenuto, con orientamento condivisibile (cfr Trib. Cassino sent. n.206/06) che l'interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata della norma in questione non consente di concludere per il carattere tassativo dell'elencazione in essa contenuta in quanto la conclusione opposta sancirebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno prestato servizio nella scuola materna e coloro che hanno prestato servizio nella scuola elementare, pur a fronte del pressoché identico svolgimento di carriera, del pressoché identico trattamento economico e della medesima formazione universitaria per il passaggio di ruolo. Analogamente irrazionale sarebbe, poi, la conseguente parificazione della posizione iniziale di inquadramento nei ruoli della scuola secondaria dei docenti che abbiano già svolto servizio nella scuola materna e dei docenti che non abbiano, invece, svolto alcun pregresso servizio.

A ciò deve aggiungersi, poi, che l'art.1 L. cit. si inserisce in un sistema normativo improntato alla progressiva integrazione tra i diversi ruoli del personale scolastico, come reso evidente, in particolare, dall'art.57 L. n.312/1980, il quale ha introdotto la possibilità di passaggio degli insegnanti dal ruolo superiore di appartenenza a quello inferiore, con conseguente piena omologazione ed integrazione tra i ruoli medesimi.

L'unitaria considerazione del servizio di docenza prestata nella scuola materna e nella scuola elementare risulta confermata, poi,

dall'art.18 L. n.444/1968, che ha previsto l'estensione delle norme sullo stato giuridico del personale docente delle scuole elementari al personale docente delle scuole materne, nonché dall'art.13 D.L. n.13/1976 (conv. in L. n.88/1976), che ha previsto l'inquadramento nel ruolo di cui alla tabella D allegata al medesimo D.L. sia degli insegnanti di scuola elementare che di quelli di scuola materna. Sicché si evidenzia ancor più l'irrazionalità di un'interpretazione dell'art.1 D.L. n.370/1970 limitativa al riconoscimento del solo servizio presso la scuola elementare.

In conclusione, l'interpretazione più conforme al principio costituzionale di eguaglianza, nonché al criterio logico-sistematico, dell'art.1 D.L. cit. deve far concludere per il carattere non tassativo dell'elencazione in esso contenuta dei servizi riconoscibili nel passaggio ai ruoli della scuola secondaria.

In accoglimento della domanda, dunque, e previa disapplicazione del decreto di ricostruzione del servizio oggetto di giudizio, va dichiarato il diritto della ricorrenti al riconoscimento ai fini di carriera del servizio prestato in qualità di insegnante di scuola materna.

Altro è a dirsi per il periodo del corso legale degli anni universitari, giacché lo stesso, a seguito di riscatto, può essere valutato soltanto ai fini dell'indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza, mentre nessuna norma ne prevede il riconoscimento ai fini della carriera.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/3; il residuo segue la prevalente soccombenza di parte convenuta e va posto a carico del Ministero dell'Istruzione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della carriera del periodo di servizio prestato presso la scuola materna;
- 2) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite, condannando il convenuto Ministero al pagamento del residuo, che si liquida in €.1200,00, di cui €.600,00 per diritti e €.600,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali.

Frosinone, 31.5.2011

Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi



Depositato in Cancelleria
oggi, 31 MAG 2011
IL CANCELLIERE



Rilasciato copia con formula esecutiva richiesta
dell'art. 1115 c.c. nell'interesse
della parte Ferr. A.
Paolo Pasano
1 GIU. 2011

